

ACCORDO

FRA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA E A2A ENERGIEFUTURE S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI COMPENSATIVI E DI RIEQUILIBRIO AMBIENTALE, TERRITORIALE ED ECONOMICO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 2, LETTERA B), DELLA LEGGE REGIONALE 19/2012 E DELL'ARTICOLO 1, COMMA 5, DELLA LEGGE 239/2004, A FAVORE DELLA SOSTENIBILITÀ SOCIO-ECONOMICA, TERRITORIALE E AMBIENTALE DEL PROGETTO DI MODIFICA DELLA CENTRALE TERMOELETTRICA DI MONFALCONE – IMPIANTO DI TRANSIZIONE ENERGETICA

PREMESSO CHE:

- 1) la Società A2A Energiefuture S.p.A. (P.IVA 09426250966) con sede legale in Corso di Porta Vittoria 4, 20122 – Milano, ha presentato al Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica o, nel prosieguo, "MASE"), istanza prot. n. 2019-AEF/935-P del 16.12.2019 di autorizzazione, ai sensi del Decreto Legge 07/02/2002, n. 7, convertito con modificazioni dalla Legge 55/2002 e s.m.i, alla modifica della esistente centrale termoelettrica di Monfalcone consistente nell'installazione di un nuovo ciclo combinato di ultima generazione, da circa 860 MWe lordi e 1.350 MWt, e nelle opere necessarie alla connessione dell'impianto alla rete elettrica nazionale e alla rete nazionale dei gasdotti;
- 2) con nota prot. n. 1244 del 21 gennaio 2020 il Ministero dello Sviluppo Economico ha indetto la Conferenza di Servizi sospendendo contestualmente i termini del procedimento autorizzativo in attesa delle necessarie valutazioni ambientali sul progetto in autorizzazione;
- 3) con nota prot. n. 103709 del 28 settembre 2021, la DG CRESS del MASE ha trasmesso il D.M. n. 382/2021, ai sensi dell'articolo 19 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. contenente il giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto;
- 4) tra le varie prescrizioni contenute all'interno del decreto di compatibilità ambientale rilevano, in tema di interventi compensativi e di riequilibrio ambientale, territoriale ed economico, le seguenti condizioni:
 - **Condizione Ambientale n. 2 del parere della Commissione VIA n. 113 del 25.06.2021 allegato al D.M. n. 382 del 24.09.2021 ("condizione ambientale n. 2 del parere della CTVIA"):**

"Al fine di mitigare e compensare gli impatti indotti, il proponente dovrà progettare e realizzare:

 - a) *interventi di mitigazione, ricostituzione e miglioramento delle porzioni di territorio attraversati dal metanodotto, in funzione delle tipologie vegetazionali attraversate;*
 - b) *Interventi di riordino bio ecologico e strutturale e di contenimento delle specie invasive, con monitoraggio e manutenzione pluriennale;*
 - c) *Interventi di compensazione tramite rigenerazione territoriale e possibile fruizione pubblica nell'area della centrale e nei corridoi retrostanti mediante connessione ecologica potenziale con gli ambiti naturalistici, paesaggistici e infrastrutturali esistenti e prevedendo un utilizzo del territorio improntato all'ecosostenibilità e alla rigenerazione ambientale. Tali interventi dovranno prestare particolare riferimento ai territori liberatisi dalla dismissione/smantellamento delle porzioni relative ai serbatoi, al carbonile, agli impianti giacenti sul fronte della banchina del Canale Valentinis (per una distanza non inferiore a 100 m dal filo banchina) e all'area degli impianti sportivi sottoutilizzata. Fermi restando i principi di cui sopra, qualora la condivisione con gli Enti territoriali interessati evidenzii l'esigenza di una diversa fruizione del territorio*

liberatosi, il progetto di rigenerazione così condiviso potrà far luogo del progetto di cui alla presente lettera.

Il progetto delle opere di cui sopra, comprensivo di cronoprogramma vincolante, dovrà essere presentato al MiTE, per una sua approvazione, prima dell'inizio dei lavori di costruzione del nuovo impianto, a meno delle eventuali demolizioni /dismissioni /smantellamenti che potranno avvenire anche antecedentemente.”

- **Condizione Ambientale n. 10 del parere del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia prot. n. 7177/P del 03.05.2021 allegato al D.M. n. 382 del 24.09.2021(“condizione ambientale n. 10 del parere della Regione”):**

“Prima della messa in esercizio dei nuovi impianti, il proponente dovrà presentare agli Enti coinvolti, previo confronto con gli stessi, due o tre soluzioni progettuali di ripristino/recupero ambientale, paesaggistico o produttivo delle aree interessanti infrastrutture che andranno dismesse con il presente progetto.”

- 5) In data 18/07/2022 A2A Energiefuture S.p.A. - nell'ambito della verifica di ottemperanza alla condizione ambientale n.1 del parere della CTVIA - ha sottoposto al MASE e, per conoscenza, alla Regione Friuli Venezia Giulia ed al Comune di Monfalcone, un Piano di dismissione delle opere e strutture impiantistiche non direttamente asservibili al nuovo funzionamento a gas al fine di rendere attuabile quanto previsto alla condizione ambientale n.2 della stessa CTVIA.
- 6) preso atto dell'esito positivo della VIA, il MASE, con nota prot. n. 32391 del 29.10.2021 ha riavviato il procedimento autorizzativo secondo le disposizioni dell'articolo 14-bis della Legge 241/1990 e s.m.i., che prevede la forma semplificata e l'espletamento della Conferenza di Servizi in modalità asincrona;
- 7) la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha sottoposto il progetto, in conformità alla legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19, all'esame della conferenza interna dei servizi al fine della espressione del parere regionale unico da rappresentare in sede di Conferenza di servizi ministeriale;
- 8) con nota prot. 6097/P del 04/02/2022, il Servizio transizione energetica della Direzione Centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile ha trasmesso, all'esito della conclusione della conferenza interna di servizi svoltasi in modalità asincrona, parere regionale unico favorevole sul progetto con prescrizioni;
- 9) con nota prot. 15849 del 23/05/2022, il MASE ha ritenuto che *“le motivazioni alla base dei pareri negativi del Comune di Monfalcone e del Consorzio Venezia Giulia siano superabili sia nel merito, eventualmente con la previsione di apposite prescrizioni o con l'eventuale disciplina del rapporto concessorio, sia sulla base del fatto che, secondo le norme vigenti in materia, gli stessi non sono vincolanti”* e ha conseguentemente trasmesso la conclusione favorevole della conferenza di servizi decisa considerati i pareri favorevoli pervenuti, l'esito positivo della V.I.A. e del Parere unico regionale favorevole;
- 10) il MASE, contestualmente alla comunicazione della determinazione conclusiva della conferenza di servizi, ha proposto alla Regione Friuli-Venezia Giulia l'adozione dell'intesa regionale da esprimersi con deliberazione della Giunta Regionale al fine di adottare il provvedimento autorizzativo dell'intervento;
- 11) l'Assessore alla difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con nota prot. n. 9/P del 01/08/2022 ha invitato il Comune di Monfalcone ad esprimere eventuali pareri ed osservazioni in merito al progetto di realizzazione dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 11, comma 2 della L.R. 19/2012, il quale recita che: *“l'Assessore regionale competente in materia di energia consulta gli enti locali*

interessati, con particolare riferimento a quelli che abbiano manifestato, nel corso dell'iter istruttorio, determinazioni non favorevoli sui progetti degli impianti e infrastrutture energetiche oggetto di intesa”;

- 12) il Comune di Monfalcone, in data 28/09/2022, ha trasmesso all'Assessore regionale competente il risultato della propria consultazione, nell'ambito della quale sono stati chiaramente espressi gli indirizzi di sviluppo individuati dal Comune sulle aree occupate dalla attuale centrale a carbone, gli elementi di criticità emersi e sono state esplicitate le ipotesi di valorizzazione e incremento occupazionale precluse in tale area di territorio comunale a causa della presenza dell'impianto in parola;
- 13) a seguito della consultazione di cui al precedente punto, l'Assessore regionale competente in materia di energia, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera b) della L.R. 19/2012, al fine di assicurare la sostenibilità socio-economica, territoriale e ambientale dell'impianto in progetto, propone alla Giunta regionale il presente schema di accordo con i proponenti. La sottoscrizione dell'Intesa tra Regione FVG e Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (nel prosieguo "MASE") è, ai sensi dell'art. 11 della LR 19/2012, subordinata alla sottoscrizione del presente accordo.

PREMESSO INOLTRE CHE:

- il Capacity Market, approvato a giugno 2019 dalla Commissione Europea, muove dallo scopo di rendere il mercato dell'energia più efficiente e aperto a nuove fonti, preferibilmente rinnovabili, per l'approvvigionamento, garantendo al contempo la sicurezza del sistema in caso di picchi di domanda;
- nel febbraio 2022 A2A si è aggiudicata, nella terza asta del capacity market indetta da Terna per l'anno di consegna 2024, 5,4 GW totali di capacità a livello nazionale, di cui 1,3 GW di nuova realizzazione; conseguentemente la tipologia di gestione dell'impianto di transizione energetica di Monfalcone sarà finalizzato ad assolvere agli impegni assunti in seguito all'aggiudicazione predetta ed a garantire l'equilibrio, l'adeguatezza e la stabilità della Rete Elettrica Nazionale, mediante un funzionamento principalmente orientato alla copertura dei picchi di domanda piuttosto che interamente dedicato alla produzione di energia come negli impianti termoelettrici "classici";
- il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 (PNIEC), approvato il 18 dicembre 2019, mira a realizzare una nuova politica energetica che assicuri la piena sostenibilità ambientale, sociale ed economica del territorio nazionale e accompagni tale transizione, prevedendo *"la graduale cessazione della produzione elettrica con carbone entro il 2025"*;
- il PNIEC dà atto dell'intenzione di accelerare la transizione dei combustibili tradizionali alle fonti rinnovabili, promuovendo il graduale abbandono del carbone per la generazione elettrica a favore di un mix elettrico basato su una quota crescente di rinnovabili e, per la parte residua, sul gas;
- il *phase out* dal carbone, programmato nel 2025 è condizionato al fatto che vengano realizzati per tempo gli impianti sostitutivi e le necessarie infrastrutture. Su come esso potrà essere attuato, si precisa che *"potrà essere implementato attraverso, tra l'altro, la realizzazione di unità termoelettriche addizionali alimentate a gas, necessaria anche in considerazione dell'incremento delle quote di rinnovabili nella generazione elettrica per il mantenimento dell'adeguatezza del sistema"*;
- al fine di conseguire gli obiettivi nazionali di adeguatezza del sistema elettrico nonché di flessibilità del sistema energetico relativamente alla produzione di energia da fonti rinnovabili, il mantenimento di adeguati margini di sicurezza del sistema richiederà lo sviluppo di nuove

risorse sostitutive in termini principalmente di generazione rinnovabile, insieme a nuova potenza convenzionale e dispositivi di accumulo in modo coordinato con i previsti sviluppi delle infrastrutture di rete;

- con l'intento di contribuire agli obiettivi del green deal europeo, accelerandone il processo di implementazione nel Paese, nel settembre 2020 A2A ha siglato con SNAM un protocollo di intesa per la cooperazione tecnologica per lo sviluppo di progetti a idrogeno nell'ambito della decarbonizzazione in Italia e della Hydrogen Strategy europea. In quest'ottica il nuovo impianto termoelettrico è predisposto per utilizzare idrogeno "verde" in miscela con gas naturale fino al 30% in volume; in tale assetto il risparmio di CO₂, su un esercizio teorico di 8.760 ore, sarà pari a circa 266.500 t/anno;
- a tal proposito, nell'ambito del progetto transnazionale "Valle idrogeno Nord Adriatico" presentato e sostenuto dall'alleanza tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Slovenia e Croazia, che ha ricevuto una valutazione tecnica positiva dalla Commissione EU nel contesto del bando Horizon Europe "Horizon-JTI-CkeanH2-2022", è previsto che nella Regione FVG, Slovenia e Croazia siano sviluppati progetti pilota per la produzione di oltre 5.000 tonnellate anno di idrogeno proveniente da fonti rinnovabili anche ai fini della decarbonizzazione del settore energetico e industriale con impianti che saranno operativi entro il 2027;
- secondo quanto stabilito dalla delibera dell'ARERA n. 430/2022/R/EEL, Terna S.p.A. ha individuato la centrale termoelettrica esistente di Monfalcone tra gli impianti di generazione non alimentati a gas naturale con potenza termica nominale superiore a 300 MW oggetto del programma di massimizzazione dell'utilizzo di cui all'art. 5-bis del Decreto Legge n. 14/2022 e s.m.i., con decorrenza a partire dal 19 settembre 2022 fino alla data, ad oggi prevista, del 27 marzo 2023;

CIÒ PREMESSO, TRA:

la **Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia**, con sede legale in Piazza Unità d'Italia, 1 — 34100 Trieste, rappresentata dal Presidente pro tempore Massimiliano Fedriga, autorizzata alla firma del presente atto con Deliberazione della Giunta Regionale n.363 del 28 febbraio 2023;

la **Società A2A Energiefuture S.p.A.** (P.IVA 09426250966), con sede legale in Corso di Porta Vittoria 4, 20122 – Milano, rappresentata nel presente accordo dal Rappresentante Legale *pro tempore*;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Preambolo

1. I contenuti di cui alle premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.
2. Le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale oggetto del presente accordo sono determinate considerando anche la natura e la tipologia dell'impianto destinato ad avviare il processo di transizione energetica nel comune di Monfalcone, le caratteristiche dell'impianto stesso e il suo specifico impatto ambientale e territoriale.
3. Tali misure devono essere ottemperate da A2A Energiefuture S.p.A. nella fase di progettazione esecutiva, nella fase di realizzazione e nella fase di esercizio delle nuove sezioni di impianto.

Art. 2 – Oggetto

1. Le Parti - nel rispetto del principio di sviluppo sostenibile, in un contesto di leale collaborazione per una pianificazione territoriale che concili un solidale sviluppo urbanistico con l'integrazione e la tutela dell'ambiente e delle aree protette - intendono, con il presente Accordo, individuare le misure mitigative e compensative afferenti all'ambito della Centrale, le quali dovranno essere realizzate da A2A Energiefuture S.p.A. al fine di assicurare l'ottemperanza della condizione n. 2, lett. c) del parere della CTVIA allegato al provvedimento di VIA (con particolare riferimento ai territori liberatisi dalla dismissione/smantellamento delle porzioni relativi ai serbatoi, al carbonile, agli impianti giacenti sul fronte della banchina del Canale Valentinis per una distanza non inferiore ai 100 m dal filo banchina) e della condizione n. 10 del parere della Regione Friuli-Venezia Giulia prot. n. 7177/P dd. 3.05.2021 parimenti allegato al provvedimento di VIA. Fermo restando l'adempimento di tutte le ulteriori prescrizioni di cui al decreto VIA fra le quali la condizione n. 2 lett. a), b) e c) relativamente alle aree degli impianti sportivi sottoutilizzati del parere CTVIA sopra richiamato.
2. Le misure di mitigazione e compensazione consistono nel:
 - a) realizzare – subordinatamente alla positiva conclusione dell'iter di chiusura dei Gruppi 1 e 2 presso gli Enti competenti e della verifica di ottemperanza della cond. amb. n. 1 della CTVIA – i lavori di messa in sicurezza, bonifica, demolizione e smantellamento, presentati da A2A Energiefuture S.p.A. nell'ambito dell'istanza di ottemperanza alla condizione ambientale n. 1 CTVIA (prot. PG-A2A-AEF-0133899 del 15/07/2022 U), necessari a liberare dagli impianti della centrale a carbone non necessari al funzionamento del nuovo impianto di transizione energetica a ciclo combinato a gas naturale e che insistono entro i primi 100 metri dal filo banchina, come da Allegato n. 1. Gli interventi citati, che hanno un valore di 60.000.000 di Euro e che saranno interamente a carico di A2A Energiefuture S.p.A., saranno realizzati per fasi come da Allegato n. 1, preventivamente alla realizzazione delle opere indicate nella seguente lettera b), al fine di rispettare le tempistiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c;
 - b) progettare e realizzare, all'interno delle aree di cui alla precedente lettera a), le seguenti opere di mitigazione e compensazione territoriale: (la sequenza degli interventi costituisce altresì ordine di priorità della realizzazione degli interventi elencati):
 - 1) interventi di rigenerazione territoriale mediante connessione ecologica potenziale con gli ambiti naturalistici, paesaggistici con particolare riferimento alla realizzazione di adeguate aree verdi da dedicare a parco pubblico.

Sul punto si fa riferimento alla realizzazione di aree verdi da prevedersi nelle zone liberate entro i primi 100 metri dal filo banchina come layout di massima dell'Allegato n. 3;
 - 2) una nuova stazione marittima a servizio dell'ormeggio (diporto/crocieristica).

Nell'ambito della consultazione di cui in premessa viene espressa la necessità di creare una zona dedicata ai servizi per la portualità e alla realizzazione di una stazione marittima a cui tale punto fornisce idonea risposta;
 - 3) nuove strutture dedicate alla nautica da diporto.

La realizzazione degli ormeggi comprensiva di una passeggiata ciclo-pedonale turistica lungo la banchina risponde alla criticità segnalata nell'ambito della consultazione di cui in premessa, ovvero l'interruzione del percorso pedonale e ciclo turistico causato dalla presenza della centrale a carbone, rispondendo altresì alla necessità di implementare la funzionalità della zona dedicata alle imbarcazioni da diporto, ossia la creazione di nuovi ormeggi (si fa presente che la banchina insiste su un'area di proprietà demaniale e la concessione demaniale viene rilasciata

dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale – Porti di Trieste e Monfalcone);

- 4) opere di urbanizzazione primaria inerenti agli interventi di cui al presente elenco, nonché quelle finalizzate alla successiva realizzazione, ad opera di terzi, di strutture ricettive.

Lo sviluppo di servizi per la crocieristica, quali la realizzazione di Hotel, bar, ristoranti, oltre alla stazione marittima, corrisponde alle esigenze emerse dalla consultazione del Comune di cui in Premessa. Al fine di agevolare l'insediamento di servizi alla crocieristica ad opera di terzi risulta necessario approntare le opere di urbanizzazione primaria;

- 5) parcheggi serventi le strutture di cui ai punti precedenti.

La realizzazione delle strutture si pone sempre nell'ottica di servizi alla crocieristica e alla nautica da diporto;

- 6) un polo tecnologico per lo svolgimento di attività didattiche e formative per le scuole primarie e secondarie, con particolare attenzione ai percorsi dedicati alle tematiche inerenti la transizione ecologica, nonché a servizio dello start-up delle imprese del settore in una ottica di sviluppo sostenibile;

- 7) installazione di impianti fotovoltaici e relative opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti a servizio delle aree soggette a rigenerazione urbana di cui ai punti 2) e 6).

Il mantenimento di almeno una quota di produzione di energia da fonti rinnovabili discende dalle esigenze espresse nella consultazione e qui recepite attraverso la realizzazione di impianti fotovoltaici. In particolare si prevede la realizzazione di detti impianti sui tetti nei nuovi fabbricati;

- 8) installazione di impianti geotermici a servizio delle aree sopra indicate soggette a rigenerazione urbana;

Più nello specifico la nuova stazione marittima e il polo tecnologico saranno integralmente serviti dal nuovo impianto geotermico (esigenza di passaggio a fonti alternative rinnovabili espresso nella consultazione), sia per quanto riguarda la realizzazione della rete, l'allacciamento e l'installazione presso detti fabbricati di idonei impianti di riscaldamento. Per quanto concerne l'area di banchina dovrà essere predisposta l'infrastruttura di rete a cui potranno eventualmente allacciarsi altri fabbricati di servizio realizzati da terzi, quali hotel, bar, ristoranti, ecc.;

Una preliminare proposta di layout è riportata in Allegato 3¹;

- c) cedere, una volta realizzate le opere di cui al punto b), alla Regione Friuli Venezia Giulia, per essa o per Ente da essa indicato, senza oneri aggiuntivi per i medesimi, la porzione dell'attuale area di Centrale rientrante nella fascia dei 100 metri dalla linea costiera di cui alla lettera a) che precede, così come descritta nella planimetria allegata sub 2. Dall'area oggetto di cessione dovranno essere esclusi, in conformità all'elaborato allegato 2 "MFP-CTC-00095-00-01- Aree post demolizioni" tutti gli asset funzionali all'esercizio dell'impianto di transizione energetica nel nuovo assetto a ciclo combinato, i quali dovranno comunque essere mantenuti nella proprietà e disponibilità di A2A

¹ Tale planimetria preliminare è da intendersi come prima ipotesi, da declinare in fase di progettazione definitiva considerando l'effettiva fruibilità delle aree, al netto degli asset di A2A Energiefuture S.p.A. da mantenere e degli obiettivi ambientali da raggiungere.

Energiefuture S.p.A.². La valorizzazione dell'area (intesa come solo terreno) oggetto di cessione è pari a circa 2.600.000 euro;

- d) realizzare, nell'ambito del nuovo impianto in progetto, un unico camino afferente al funzionamento a ciclo combinato di altezza massima 60 metri.
 - e) gestire l'impianto di transizione energetica con l'obiettivo di assolvere agli impegni assunti con l'aggiudicazione di cui in premesse e di garantire l'equilibrio, l'adeguatezza e la stabilità della rete elettrica nazionale mediante un funzionamento principalmente orientato alla copertura dei picchi di domanda piuttosto che dedicato alla produzione di energia come negli impianti termoelettrici "classici" (circa 8000 ore annue);
 - f) agevolare, anche in virtù dell'accordo con Snam e della produzione di idrogeno "verde" derivante dal progetto transfrontaliero di cui alle premesse, la conversione del nuovo impianto all'utilizzo dell'idrogeno "verde" in miscela con gas naturale nei tempi più rapidi possibili, nell'ottica di ridurre le emissioni di CO2 e confermarsi quale impianto "innovativo" rispetto ai classici impianti termoelettrici;
3. La proposta delle misure mitigative e compensative di cui al punto 2, lett. b) (dal punto 1 al punto 8) da realizzarsi da parte di A2A Energiefuture S.p.A. dovrà trovare effettivo e concreto riscontro all'interno della soluzione progettuale individuata da A2A Energiefuture S.p.A. per l'ottemperanza alle condizioni ambientali n. 2 della CTVIA e n. 10 del parere della Regione.

Art. 3 – Termini e condizioni

1. **A2A Energiefuture S.p.A.**, ai sensi del quadro normativo vigente, si impegna a:
 - a) cessare ogni produzione a carbone contestualmente all'ottenimento dell'autorizzazione MASE per la chiusura delle unità produttive 1 e 2, la cui istanza dovrà essere presentata da A2A Energiefuture S.p.A. al MASE entro e non oltre **30 giorni dal rilascio dell'Autorizzazione Unica** alla realizzazione del progetto in oggetto;
 - b) effettuare tutte le attività di messa in sicurezza, bonifica, smantellamento e demolizione delle componenti impiantistiche ed infrastrutturali afferenti all'esercizio dell'attuale centrale a carbone che cesseranno di essere utilizzate **entro e non oltre 4 anni e 6 mesi** da quando saranno conclusi positivamente entrambi gli iter di rilascio dell'autorizzazione alla chiusura delle unità produttive 1 e 2 e di verifica di ottemperanza della condizione ambientale n. 1 della CTVIA. In merito A2A si impegna a riformulare, nel medesimo termine di cui al punto a) che precede, l'istanza di ottemperanza della condizione ambientale n.1 della CTVIA citata al punto 5 delle premesse, presentando al MASE un cronoprogramma aggiornato del piano di dismissione della durata massima di 4 anni e 6 mesi;
 - c) eseguire la progettazione e realizzazione degli interventi mitigativi e compensativi di cui all'Articolo 2, comma 2, lett. b) (interventi da 1) a 8)) **entro e non oltre 7 anni** a partire dall'ottenimento dell'autorizzazione alla dismissione dei gruppi a carbone esistenti, salvo ritardi autorizzativi non imputabili all'azienda.
 - d) stipulare con la Regione Friuli Venezia Giulia gli atti contrattuali necessari per restituire al territorio l'area di Centrale di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), una volta realizzate le

² In particolare dovranno comunque essere mantenuti nella proprietà e disponibilità di A2A Energiefuture S.p.A. i seguenti asset: gli Uffici di Centrale e l'adiacente edificio elettrico, le opere di presa acque di raffreddamento dal canale Valentinis ed i punti di scarico acque reflue. Per i suddetti asset dovranno essere garantiti le alimentazioni e l'accesso per l'esercizio e la manutenzione, a tal scopo saranno stipulate apposite servitù a favore di A2A Energiefuture S.p.A.

misure di mitigazione e compensazione territoriale indicate all'articolo 2, comma 2, lettera b) (interventi da 1) a 8)) del presente Accordo;

e) sostenere l'onere economico connesso:

- 1) alla cessione a titolo gratuito dell'area di Centrale di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), nei termini di cui alla lett. d) che precede, considerato che la valorizzazione dell'area in parola è pari a circa [2.600.000 Euro];
- 2) alla progettazione di cui art. 2, comma 2, lett. b), nei limiti di un importo massimo pari a [1.400.000,00 Euro] IVA inclusa;
- 3) alla realizzazione di cui all'art. 2, comma 2, lett. b), nei limiti di un importo massimo pari a [15.500.000,00 Euro] IVA inclusa.

2. L'impegno di cui al comma 1, lett. e) del presente articolo è assolto come segue:

- a) per l'adempimento agli obblighi derivanti dal presente Accordo A2A Energiefuture S.p.A. sosterrà un impegno di spesa esigibile complessivo di Euro 19.500.000,00 euro, da intendersi quale debito di valuta e soglia massima dell'impegno di spesa;
- b) qualora la soglia massima di spesa sopra individuata dovesse essere raggiunta prima che tutte le attività siano state realizzate del tutto o in parte da A2A Energiefuture S.p.A., la Regione si impegna a considerare ottemperato l'obbligo di A2A Energiefuture S.p.A.. A2A Energiefuture S.p.A. realizzerà le attività nell'ordine di priorità di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), punti da 1) a 8);
- c) nel caso in cui le attività di progettazione e realizzazione possano essere completate con il sostegno di oneri inferiori a quelli sopra stimati, A2A Energiefuture S.p.A. impegnerà l'importo residuo per la realizzazione di pensiline ombreggianti dotate di impianto fotovoltaico sulle aree di parcheggio.

Attività	Controvalore economico
Chiusura dei gruppi 1 e 2 – unitamente ad attività di bonifica, messa in sicurezza, dismissione e smantellamento	oneri a carico di A2A Energiefuture S.p.A.
Cessione area entro 100 metri dal filo banchina	2.600.000,00 euro
Progetto di cui all'art. 2, comma 2, lettera b) IVA inclusa	1.400.000,00 euro
Realizzazione delle opere di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) IVA inclusa	15.500.000,00 euro
Totale dell'accordo	19.500.000,00 euro

Art. 4 — Impegni della Regione Friuli Venezia Giulia

1. La Regione Friuli Venezia Giulia si impegna, al fine di favorire la realizzazione del progetto di cui all'articolo 2, comma 2, lett. b), p.ti da 1) a 8), a coordinare un tavolo di concertazione tra la Regione, A2A Energiefuture S.p.A. e gli enti territoriali coinvolti nella verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali n. 2 del parere della CTVA e n. 10 del parere della Regione. Lo stesso tavolo di concertazione governerà anche il processo di attuazione dei contenuti del presente Accordo, con specifico riguardo alle eventuali ricadute locali. La

- Regione dovrà convocare il tavolo di concertazione in via ordinaria due volte all'anno e, straordinariamente, su richiesta motivata di ciascun attore, qualora ritenuto necessario.
2. La Regione Friuli Venezia Giulia si impegna, nei limiti delle proprie competenze istituzionali, a fornire ogni utile supporto nel caso di eventuali prescrizioni impartite dal MASE, in occasione dell'approvazione del progetto prevista dalla condizione n. 2 del parere della CTVIA.
 3. La Regione Friuli Venezia Giulia si impegna a sottoporre ad A2A Energiefuture S.p.A., entro 3 mesi dalla sottoscrizione del presente atto, un accordo attuativo al medesimo Accordo che disciplini con maggiore dettaglio e in ottemperanza a quanto disposto nel presente Accordo le procedure da attivare per la progettazione e realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) ed anche per le ipotesi di cui all'articolo 3, comma 2, lett. a), b) e c).
 4. La Regione Friuli Venezia Giulia si impegna a vigilare affinché A2A Energiefuture S.p.A. ottemperi puntualmente e correttamente agli obblighi di cui al presente Accordo, garantendo pertanto nei confronti del Comune di Monfalcone – che si è espresso nella fase di consultazione di cui alle premesse - e degli altri Enti territoriali quanto stabilito nell'Accordo stesso.

Art. 5 – Efficacia, durata e modifiche dell'Accordo

1. In assenza di eventuali prescrizioni impartite dal MASE in occasione dell'approvazione del progetto prevista dalla condizione n. 2 del parere della CTVIA che ne modifichino in modo sostanziale i contenuti, il presente Accordo è efficace dalla data della sua sottoscrizione fino ad avvenuta cessione delle aree, di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), nonché alla completa e integrale realizzazione, nei limiti degli importi massimi di cui all'art. 3 che precede, degli interventi di mitigazione e compensazione territoriale di cui all'articolo 2, comma 2, lett. b), p.ti da 1) a 8).
2. Il presente Accordo non può essere modificato in tutto o in parte, salvo accordo scritto tra le parti e consultato il Comune di Monfalcone (in relazione ad eventuali modifiche afferenti all'art.2, comma 2, lett. b), p.ti da 1) a 8)), accordo che le stesse si impegnano fin d'ora a definire in buona fede in caso di eventuali prescrizioni impartite dal MASE, in occasione dell'approvazione del progetto prevista dalla condizione n. 2 del parere della CTVIA, che ne modifichino in modo sostanziale i contenuti.
3. Le parti danno reciprocamente atto di aver stipulato il presente Accordo a seguito di negoziazione di ogni singola clausola.
4. L'esecuzione dell'Accordo è, inoltre, risolutivamente condizionata al rilascio dell'Autorizzazione unica di cui al punto 1) delle premesse. Il presente Accordo può, comunque, essere risolto con mutuo accordo delle parti, risultante da atto scritto oppure, in ogni caso, su iniziativa unilaterale di A2A Energiefuture S.p.A., là dove l'efficacia e/o la validità della Autorizzazione unica di cui al punto 1) delle premesse dovesse essere sospesa e/o revocata e/o annullata per cause non imputabili alla società stessa, ovvero qualora A2A Energiefuture s.p.a. decida di non avvalersi dell'Autorizzazione unica predetta non dando seguito alla realizzazione del progetto autorizzato.
5. In caso di vendita dell'impianto in oggetto, A2A Energiefuture S.p.A. cederà il presente Accordo al soggetto acquirente, il quale dovrà subentrare in tutti i suoi rapporti giuridici derivanti dall'Accordo stesso.
6. A tutti gli effetti del presente Accordo le parti eleggono domicilio presso la propria sede indicata in premessa.

Art. 6 — Foro esclusivo

1. Per qualsiasi controversia relativa al mancato rispetto e all'esatto adempimento delle prescrizioni di cui al presente Accordo anche in termini di risarcimento danni, nonché all'interpretazione e all'applicazione del medesimo, le Parti riconoscono la competenza della Autorità Giudiziaria del Foro di Trieste e/o del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia.

Art. 7 — Riservatezza e tutela dei dati personali

1. Ai fini del presente Accordo per le definizioni si deve fare espresso riferimento al Regolamento Ue 2016/679 (di seguito GDPR), nonché ad ogni altra normativa vigente in materia, anche di attuazione dello stesso. Fermo restando quanto sopra, si rende noto che i dati personali vengono acquisiti reciprocamente nell'ambito della procedura di affidamento del contratto e sono trattati per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione del contratto, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge o per attività di promozione di servizi commerciali. I dati personali, inoltre, sono raccolti e trattati in modo automatizzato ed in forma cartacea e saranno conservati per tutta la durata del contratto e successivamente alla sua cessazione, per un tempo non superiore ai termini prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.

Al riguardo si precisa che:

- a) l'acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti per le finalità connesse alla stipula e gestione dell'Accordo è presupposto indispensabile per l'instaurazione e l'esecuzione del contratto stesso;
- b) i dati personali acquisiti nonché quelli elaborati non saranno comunicati/diffusi a terzi fuori dei casi consentiti dalla legge. Inoltre, i dati personali acquisiti, nonché quelli elaborati potranno altresì essere oggetto di comunicazione a Società terze incaricate, in qualità di responsabili del trattamento, di espletare attività di controllo della documentazione afferente al Fornitore;
- c) la Società A2A Energiefuture S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore è il Titolare del trattamento dei dati in questione.

Trieste, addì

Per la Regione Friuli Venezia Giulia

Per A2A Energiefuture S.p.A.